

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD

ASTE
GIUDIZIARIE

Architetto Barbara Apa

ASTE
GIUDIZIARIE

via A. Garofano n. 4 - 81031 Aversa (CE) cell. 3293545657 mail: info@studioapa.net Pec: barbara.apa@pec.it

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

OGGETTO: ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 269/2024 PROMOSSA DA BANCA

NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. CONTRO 

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

DATA: Febbraio 2025

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

L'Esperto
arch. Barbara Apa

Firmato Da: BARBARA APA Emisso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CAG1 Serial#: 597e6891de1cad45ff7ba87186198d30

Dott.ssa Lorella TRIGLIONE
Esperto Stimatore: Arch. BARBARA APA
Procedura N. RGE 269/2024

1

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



INDICE



1. PREMESSA
2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA
3. RISPOSTE AI QUESITI
4. CONCLUSIONI
5. ALLEGATI



Ill.mo Sig. G.E. dott.ssa Lorella Triglione

1. PREMESSA

Con ordinanza del 24.09.2024, il precedente G.E. dott. Alessandro Auletta nominava la sottoscritta arch. Barbara Apa, con studio in Aversa alla via A. Garofalo n° 4, ed iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 1916, Esperto Stimatore nella causa di Esecuzione Immobiliare promossa da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. contro [REDACTED], procedimento N° 269/2024 R.G.E.

(Cfr. All. "A" – Nomina Esperto)

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA

Dopo un attento studio dei fascicoli scaricati telematicamente per l'espletamento dell'incarico affidato, la sottoscritta fissò, unitamente al custode giudiziario nella persona dell'Avv. Giorgia Viola, il primo sopralluogo presso gli immobili oggetto del presente procedimento esecutivo, siti in Orta di Atella (CE), alla via Bugnano n. 67, per il giorno 04 novembre 2024.

Alle ore 9:30, sui luoghi di causa erano presenti, oltre gli ausiliari del G.E. la Sig.ra [REDACTED], debitrice esecutata.

Per il creditore procedette nessuno era presente.

Con i presenti si procedette ad effettuare una prima ricognizione dei luoghi di causa, successivamente, la scrivente esperì rilievi metrico-grafici e fotografici degli immobili staggiti. Essi consistono in un appartamento posto al piano terzo con annesso box auto al piano interrato, entrambi ricadenti all'interno di un fabbricato condominiale, denominato P.co "Le Palme", Edificio 2, scala C.

Al momento del sopralluogo l'immobile risultava occupato dalla debitrice esecutata, unitamente al proprio nucleo familiare.

In tale sede la sig.ra [REDACTED] comunicava il nominativo ed il recapito telefonico dell'amministratore p.t.

Alle ore 10:30 si conclusero le operazioni peritali.

(Cfr. All. "B" – Verbale di sopralluogo)

3. RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"differmità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la differmità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- - nell'ipotesi di **"differmità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**differmità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinvio alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle differmità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere

riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovraposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini ed i dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Diritti reali

Gli immobili oggetto della presente procedura esecutiva consistono nella piena proprietà di un appartamento posto al terzo piano, con annesso box auto posto al piano interrato, il tutto ricadente all'interno di un fabbricato condominiale denominato P.co "Le Palme", sito in Orta di Atella (CE) alla via Bugnano n. 67.

Il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutata in virtù dell'**Atto di compravendita** a rogito del Notaio Fabrocini Silvana del **26.03.2009**, rep. n. 11911/5397, trascritto in data 03/04/2009 ai nn. 18167/10997, con il quale la sig.ra [REDACTED] nata a Napoli il 14.10.1973, acquistava la piena proprietà, in regime di separazione dei beni, dalla società [REDACTED], con sede in Giugliano in Campania, gli immobili *de quibus*.

(Cfr. All. "C" – Copia atto di compravendita del 26.03.2009)


Beni pignorati

Gli immobili oggetto del presente pignoramento sono distinti al N.C.E.U. del Comune di Orta di Atella (CE) al **foglio 6, p.lla 5224, sub 52**, cat A/2, Edificio 2, Scala C, Interno 9, Piano 3, classe 2, vani 5,5, R.C. € 355,06 e **sub 124**, cat C/6, int. 47, classe 2, mq 23, R.C. € 48,70, per i diritti di piena proprietà in capo alla sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED]

Non sono state rilevate “difformità formali” tra i dati catastali identificativi indicati nell’atto di pignoramento e quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo.



Al fine dell’esatta individuazione dei beni, la scrivente ha provveduto a reperire la foto satellitare da Google Maps, nella quale ha evidenziato il fabbricato all’interno del quale ricadono gli immobili staggiti e a confrontarla con l’estratto di mappa del fabbricato stesso.



Confronto tra la foto satellitare e l’estratto di mappa catastale

Suddivisione in lotti:

Per i beni oggetto di pignoramento, la scrivente ha provveduto alla formazione di un **UNICO LOTTO di vendita.**



QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L’esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l’esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d’interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie indicate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell’atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all’art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l’esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come “beni comuni non censibili”).

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l’altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie



commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriaione in corso, anche se di proprietà dello stesso esegutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esegutato medesimo e che non sia stato pignorato. Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un **numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale** dei luoghi. Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di un appartamento sito nel Comune di Orta di Atella (NA) alla via Bugnano n. 67, Edificio 2, Scala C, Interno 9, Piano 3, riportato in catasto fabbricati al **foglio 6, p.la 5224, sub 52**, cat A/2, classe 2, vani 5,5, R.C. € 355,06, con annesso box auto posto al piano interrato riportato in catasto fabbricati al **foglio 6, p.la 5224, sub 124**, cat C/6, classe 2, mq 23, R.C. € 48,70, il tutto ricadente all'interno del fabbricato condominiale denominato "P.co Le Palme". L'appartamento confina a nord con sub 69, a sud con vano scala e sub 51e ad est ed ovest con corte comune, mentre, il box confina a nord con sub 126, a sud con sub 123, ad est con corsia di manovra e ad ovest con terrapieno.

Al fabbricato condominiale si accede direttamente da via Bugnano, mediante un cancello pedonale ed uno carrabile in ferro, i quali immettono in un viale comune, da qui è possibile accedere ai vari corpi di fabbrica facenti parte del condominio, quello nel quale ricadono gli immobili staggiti è l'Edificio 2.

Dal viale comune, mediante un ulteriore cancello pedonale posto sul lato sinistro, si accede ad una corte comune al singolo edificio, dal qui è possibile accedere al vano scala comune, dotato di ascensore di collegamento con i piani superiori e con il piano seminterrato.

L'intero fabbricato presenta una struttura portante composta da travi e pilastri in cemento armato e solai in latero cemento. Le tamponature esterne sono realizzate con mattoni forati, mentre le partizioni interne sono realizzate con blocchi in laterizio dello spessore di 10 cm. (Cfr. All. "D" - *Documentazione fotografica*).



Foto 1: vista del fabbricato dal viale condominiale



Foto 2: vista dell'appartamento dalla corte comune



L'appartamento occupa in pianta una superficie utile interna (calcolata al netto dei muri esterni ed al lordo dei tramezzi interni) di circa 93,00 mq, con un'altezza utile interna di mt 2,71, ed è diviso in living, cucina, disimpegno, tre camere da letto, due locali wc, oltre a due balconi prospicienti i lati est ed ovest.

L'appartamento presenta infissi esterni in legno e doppio vetro camera, con sistema di oscuramento composto da napoletane in ferro, dotati altresì di zanzariere.

Le bussole interne sono in legno tamburato effetto noce con maniglieria in ottone lucido.

La pavimentazione dell'intero appartamento è realizzato con mattonelle in gres porcellanato di dimensioni 40x40 cm, di colore beige venato, ad eccezione dei locali wc. Nella fattispecie il locale wc 1 presenta a pavimento ed a rivestimento mattonelle in gres porcellanato di dimensioni 25x25 cm, di colore rosa venato e greca decorativa posta all'altezza di circa 1,00 mt. Mentre, il locale wc 2 presenta a pavimento ed a rivestimento mattonelle in gres porcellanato di dimensioni 25x25 cm, di colore arancione e bianco venato.

Il rivestimento della cucina è realizzato con mattonelle del tipo in gres porcellanato di dim. 10x10 di colore bianco venato.

Infine, la pavimentazione dei balconi è in gres porcellanato di dim. 10x10 cm di colore Terra di Siena.

Tutte le pareti interne ed i soffitti presentano intonaco liscio e pittura del tipo lavabile a varie cromie, inoltre la camera matrimoniale ed una cameretta presentano l'applicazione di parato su alcune pareti, posato a tutt'altezza.

Impianti: L'immobile è dotato di un impianto di riscaldamento composto da caldaia murale a gas esterna, alimentata a gpl e collegata a radiatori interni in alluminio, detta caldaia è impiegata anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Altresì, per il raffrescamento la scrivente ha rilevato la presenza di due climatizzatori posti nella zona living e nel disimpegno, composti da macchina interna e motore esterno. L'impianto elettrico esistente è del tipo sottotraccia, dotato di quadro (salvavita).

(Cfr. All. "D" - Documentazione fotografica)

(Cfr. All. "E" - Grafici di rilievo)

Stato manutentivo: La scrivente precisa che, al momento del sopralluogo l'immobile versava in buono stato manutentivo.



Foto 3: ingresso all'appartamento da vano scala



Foto 4: living




Foto 5: living con cucina



Foto 6: disimpegno




Foto 7: camera 1



Foto 8: camera 2





Foto 9: camera 3



Foto 10: wc 1



Foto 11: wc 2





Foto 12: balcone ovest





Foto 13: balcone est



GRAFICI DI RILIEVO - APPARTAMENTO POSTO AL TERZO PIANO, SITO IN ORTA DI ATELLA (CE)
ALLA VIA DEL BARONE SNC, RIPORTATO AL NCEU AL FOGLIO 6, P.LLA 5224, SUB 52, EDIFICIO
2, SCALA C, INT. 9 - scala 1:100



Al **box auto**, posto al piano interrato, è possibile accedere attraverso il vano scala interno condominiale e dal viale comune mediante una rampa carrabile.

Esso occupa in pianta una superficie utile (calcolata al netto dei muri esterni) di 20,66 mq, con un'altezza utile interna di mt 2,73, ed è composto da un unico ambiente parzialmente soppalcato sul perimetro nord/ovest.

Detto soppalco, risulta realizzato successivamente al titolo edilizio originario ma, a parere della scrivente, date le dimensioni esigue e la possibilità di rimuoverlo facilmente, non ritiene che per lo stesso si debba procedere con una sanatoria.

L'accesso al box è caratterizzato da una serranda avvolgibile in alluminio.

La pavimentazione è in battuto di cemento, mentre, le pareti ed il soffitto presentano intonaco liscio e pittura del tipo lavabile di colore bianco.

Impianti: L'immobile è dotato unicamente di elettrico composta da canaline aeree per l'alimentazione del punto luce ed alcune prese elettriche, dotato di quadro (salvavita).

(Cfr. All. "D" - Documentazione fotografica) (Cfr. All. "E" - Grafici di rilievo)

Stato manutentivo: La scrivente precisa che, al momento del sopralluogo l'immobile versava in discreto stato manutentivo.




Foto 14: vista del box dalla co



Foto 15: vista interna del box





GRAFICI DI RILIEVO - BOX SITO IN ORTA DI ATELLA (CE) ALLA VIA DEL BARONE SNC, RIPORTATO AL NCEU AL FOGLIO 6, P.LLA 5224, SUB 124, EDIFICO 2, INT. 47 - scala 1:100

Al momento del sopralluogo l'appartamento risulta sprovvisto di attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Di seguito si riportano i costi per l'acquisizione dello stesso.

Tabella costi acquisizione A.P.E.

C1E	Costo per acquisizione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) compresa IVA e CNPAIA	€ 200,00
-----	--	----------

Caratteristiche della zona.

L'area ove insiste il fabbricato all'interno del quale ricadono gli immobili oggetto di pignoramento, secondo il vigente P.U.C. del Comune di Orta di Atella, ricade in zona "B1" – Zona di urbanizzazione recente satura. L'area risulta periferica rispetto al centro cittadino, essa è caratterizzata da edifici a torre multipiano adibiti a civili abitazioni, con il piano terra adibito a locali commerciali.

(Cfr. All. "F" – Documentazione rilasciata dall'UTC del comune di Orta di Atella)

Caratteristiche zone limitrofe.

Pressoché simili.

Riepilogo dati metrici: (Cfr. All. "E" – Grafici di rilievo)

Appartamento al piano terzo

- living con cucina	mq 37,86
- disimpegno	mq 7,50
- camera 1	mq 15,21
- camera 2	mq 12,00
- camera 3	mq 7,20
- locale wc 1	mq 6,34
- locale wc 2	mq 4,40
- balcone lato est = $(0,25 \times 10,56 \text{ mq}) =$	mq 2,64
- balcone lato ovest = $(0,25 \times 15,37 \text{ mq}) =$	mq 3,84
SC = SU + (0,25 SNR) =	MQ 96,99

RIEPILOGO DATI METRICI SUPERFICIE CONVENZIONALE SC = MQ 96,99

Box auto al piano interrato

- box auto	mq 20,66
SC =	MQ 20,66

RIEPILOGO DATI METRICI SUPERFICIE CONVENZIONALE SC = MQ 20,66

I calcoli sopra riportati sono stati eseguiti secondo i criteri per la valutazione patrimoniale della superficie commerciale stabiliti dalla Norma UNI 10750.

Nota: la superficie convenzionale è stata determinata mediante il calcolo:

S.U. superficie utile interna all'appartamento, computata al 100%;

S.N.R. superficie non residenziale di locali e pertinenze non residenziali computata commercialmente al 50%;

S.N.R. superfici non residenziali quali terrazzi e balconi computata commercialmente al 25%;

S.N.R. superfici non residenziali quali patii e porticati computata commercialmente al 35%;

S.N.R. superfici non residenziali quali giardini di ville e villini computata commercialmente al 10%;

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire estratto catastale anche storico per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la planimetria catastale corrispondente (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la storia catastale del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di



supporto);

- deve precisare l'esatta **rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.la e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.la e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

L'Esperto, nel verificare la completezza della documentazione depositata, si è accortato che, i dati catastali riportati nell'atto di pignoramento, come pure nella nota di trascrizione del pignoramento, sono i seguenti:

- **piena proprietà** di un **appartamento** sito in Orta di Atella (CE) alla via Bugnano n. 67, Edificio 2, Scala C, Interno 9, Piano 3, riportato in catasto fabbricati al **foglio 6, p.la 5224, sub 52**, cat A/2, classe 2, vani 5,5, R.C. € 355,06.
- **piena proprietà** di **Box auto** sito in Orta di Atella (CE) alla via Bugnano n. 67, Edificio 2, int. 47, Piano S1, riportato in catasto fabbricati al **foglio 6, p.la 5224, sub 124**, cat C/6, classe 2, mq 23, R.C. € 48,70.

Il tutto intestato alla sig.ra [REDACTED], nata a Napoli il 14.10.1973, in regime di separazione dei beni.

I dati sopra riportati corrispondono ai dati catastali attuali.

(Cfr. All. "G" – Visure catastali)

Al momento della stesura della presente relazione di stima non si riscontrano variazioni catastali richieste dall'esecutato o disposte di ufficio dal Comune o dalla Agenzia del Territorio intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione

dei dati riportati nel pignoramento, né risultano variati gli identificativi per riallineamento mappe.

Dal confronto delle schede catastali con i grafici dello stato dei luoghi, **non sono state rilevate difformità.**

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. ___, piano ____ int. ____ ; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.)** del **Comune di _____** al **foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____)**, **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ___, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria *ex artt. _____* (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno); **PREZZO BASE euro _____**;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di un **appartamento** posto al piano terzo ed annesso **box auto** posto al piano interrato, il tutto sito nel Comune di Orta di Atella (NA) alla via Bugnano n. 67, e ricadenti all'interno del fabbricato condominiale denominato "P.co Le Palme". L'**appartamento** occupa una superficie commerciale ragguagliata di 96,99 mq, con altezza interna utile pari a 2,71 mt, ed è diviso in living con cucina, disimpegno, tre camere da letto, due locali wc altre a due balconi prospicienti i lati est ed ovest. L'appartamento confina a nord con sub 69, a sud con vano scala e sub 51e ad est ed ovest con corte comune, ed è riportato in catasto fabbricati al **foglio 6, p.lla 5224, sub 52**, cat A/2, Edificio 2, Scala C, Interno 9, Piano 3, classe 2, vani 5,5, R.C. € 355,06. Il **box auto** occupa in piana una superficie di 20,66 mq, ed è composto da un unico ambiente con altezza interna utile pari a 2,73 mt. Esso confina a nord con sub 126, a sud con sub 123, ad est con corsia di manovra e ad ovest con terrapieno, ed è riportato in catasto fabbricati al **foglio 6, p.lla 5224, sub 124**, cat C/6, Edificio 2, int. 47, classe 2, mq 23, R.C. € 48,70. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alle planimetrie catastali. Il fabbricato all'interno del quale ricade l'appartamento risulta realizzato in virtù di P. di C. N.

247/2004 del 30.12.2004 e successiva Variante n. 35/2007 del 23.03.2007. Il box auto risulta conforme ai grafici allegati all'ultimo titolo edilizio, ovvero alla Variante n. 35/2007 del 23.03.2007, mentre l'appartamento non risulta conforme al sopra citato titolo in merito alla diversa distribuzione interna ed alla trasformazione di alcune bucature esterne. La scrivente stigmatizza che, dalla documentazione fornita dall'UTC del Comune di Orta di Atella è emerso che, per l'intero complesso immobiliare vi è un Avviso di avvio di procedimento in autotutela ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m. e i., prot. N. 12142 del 21.06.2011, di annullamento del P. di C. n. 247/2004 e delle successive varianti. Non sono stati prodotti ulteriori documenti che attestino gli sviluppi per la definizione del processo amministrativo sopra richiamato. L'area su cui insiste il fabbricato, secondo il vigente P.U.C. del Comune di Orta di Atella, ricade in zona "B1" – Zona di urbanizzazione recente satura. **PREZZO BASE euro 110.000,00.**

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

1. deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
2. può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.la o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali. A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà. In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.la di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.la interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto *mortis causa***.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *mortis causa*** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati. Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto *inter vivos* a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *inter vivos* a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà**.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

I trasferimenti relativi ai beni pignorati, intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, del primo passaggio di proprietà anteriore al ventennio che precede la trascrizione medesima, sono i seguenti:

Atto di **compravendita** del notaio Fabrocini Silvana del **26.03.2009**, rep. 11911/5397, trascritto il 03.04.2009 ai nn. 18167/10997, con il quale la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], acquistava la piena proprietà degli immobili staggiti, in regime di separazione dei beni, dalla Soc. [REDACTED], con sede in Giugliano in Campania.

(Cfr. All. "C" – Atto di compravendita del 26.03.2009)

Atto di compravendita del notaio Trimarchi Giuseppe Antonio Michele del **15.11.2005**, rep. 2950, trascritto il 07.12.2005 ai nn. 66572/35726, con il quale la Soc. ██████████, con sede in Giugliano in Campania, acquistava il lotto di terreno, riportato in catasto terreni al foglio 6, p.la 5093, dell'estensione di 18.099 mq, dal sig. ██████████, nato a Crispano il 13.09.1928.

(Cfr. All. "H" – *Atto di compravendita del 15.11.2005*)

Si precisa che, il complesso immobiliare all'interno del quale ricadono gli immobili oggetto di pignoramento è stato realizzato dalla Soc. ██████████ sul lotto di terreno di cui al foglio 6, p.la 5093. Si precisa altresì, che quest'ultima particella risulta soppressa a seguito di frazionamento del 29.08.2005, dal quale è stata generata la p.la 5224 riportata in catasto fabbricati e dalla quale sono stati generati, tra gli altri, i subalerni oggetto di pignoramento.

(Cfr. All. "I" – *Visura catastale terreni*)

Al sig. ██████████, nato a Crispano il 13.09.1928, i lotti di terreno portati in catasto terreni al foglio 6, p.la 13 di 29.270 mq e la p.la 57 di 48.587 mq, sono pervenuti per **Successione testamentaria** di ██████████, nata a Crispano il 02.08.1920 e deceduta a Napoli il 14.01.1986, giusta denuncia n. 4051, vol. 2975, trascritta presso la Conservatoria di S. Maria C.V. il **27.12.1986** ai nn. 24144/20210, regolata da testamento pubblico, registrato a Napoli il 25.06.1986 al N. 9367/a per notaio Giovanna Esposito, trascritto il 19.08.1986 ai nn. 15720/13350 e relativa **Rettifica all'accettazione espressa dell'eredità** nascente da atto del Notaio Trimarchi Giuseppe Antonio Michele, del 28.07.2005 trascritta il 09.08.2005 ai nn. 4450/23820, in rettifica al testamento del 19.08.1986 per dati errati.

(Cfr. All. "L" – *Successione testamentaria del 13.06.1986*)

(Cfr. All. "M" – *Rettifica all'accettazione di eredità del 28.07.2005*)

Si precisa che, le sopra richiamate p.lle 13 di 29.270 mq e p.la 57 di 48.587 mq, con Variazione del 29/08/2005, Pratica n. CE0199468 in atti dal 29/08/2005 (n. 199468.1/2005) hanno generato la p.la 5092 di 77.857 mq, intestata al sig. ██████████. Successivamente, con frazionamento del 29/08/2005, Pratica n. CE0199468 in atti dal 29/08/2005 (n. 199468.1/2005), risulta generata la p.la 5093 di 18.099 mq, dalla quale nasce la p.la 5224 in catasto fabbricati.

(Cfr. All. "I" – *Visura catastale terreni*)

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

3. **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
4. **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ ; DIA n. ____ ; ecc.);
5. **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespote sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'indipendente verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespote sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con **opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:
anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria** ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

• il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);

- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusive ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);

ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);

iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Per verificare la regolarità degli immobili staggiti sotto il profilo edilizio-urbanistico, la scrivente ha provveduto ad inoltrare formale istanza con nota prot. n. 26830 del 17.12.2024, all'UTC del Comune di Orta di Atella, con la quale chiedeva che le venissero fornite le copie dei titoli edilizi rilasciati, anche in sanatoria, per la realizzazione degli immobili oggetto della presente procedura esecutiva.

In riscontro a tale istanza, veniva inoltrata alla scrivente nota pec prot. n. 1195 del 14.01.2025, con la quale le veniva fornita copia del P. di C. N. 247/2004 del

30.12.2004 e successiva Variante n. 35/2007 del 23.03.2007, nonché, altre informazioni riguardanti gli immobili.

Altresì, si evidenzia che, dalla documentazione fornita dall'UTC del Comune di Orta di Atella è emerso che vi è un Avviso di Avvio di Procedimento in autotutela ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m. e i., prot. N. 12142 del 21.06.2011, con il quale, rilevato che, l'intervento di realizzazione del fabbricato *de quo* risultava autorizzato in mancanza di un piano di lottizzazione di iniziativa privata ai sensi dell'art. 30 delle N.T.A. dell'originario P.R.G, si procedeva all'annullamento del P. di C. n. 247/2004 e delle successive varianti.

A tale Avviso di Avvio del procedimento, vi è un riscontro a firma della Società   prot. gen. N. 17501 del 17.10.2011 e prot. Ufficio Tecnico n. 1748 del 20.10.2011, con il quale detta Società, si impegna a redigere a propria cure e spese un piano di lottizzazione di iniziativa privata, che "preveda il recupero, con efficacia sanante, dei permessi di costruire sopra richiamati."


Da tutto quanto sopra, considerato che, non sono stati prodotti ulteriori documenti che documentino gli sviluppi per la definizione del processo amministrativo sopra richiamato, la scrivente ritiene che, allo stato attuale, la legittimità edilizia dell'intero fabbricato, e non solo degli immobili staggiti, sia sospesa, a meno di eventuali futuri sviluppi al momento non valutabili.

Inoltre, considerato che, la definizione del processo amministrativo di annullamento in autotutela non può essere mossa dal singolo cittadino, in quanto la vicenda non riguarda la singola unità abitativa, ma è riferita alla lottizzazione dei terreni sui quali sono stati edificati gli immobili, ne diviene che, ad oggi, gli immobili non risultano regolari sotto il punto di vista urbanistico-edilizio e, solo nel caso in cui tale avvio del procedimento venisse revocato e/o si optasse per una soluzione con efficacia di "sanare" i permessi di costruire sopra richiamati, solo in quel caso gli immobili staggiti risulterebbero assentiti dal punto di vista urbanistico ed edilizio.

Da tutto quanto sopra emerge che, gli unici titoli edilizi, ancorchè sospesi, con il quale è stato possibile confrontare lo stato dei luoghi sono il P. di C. N. 247/2004 e la Variante n. 35/2007, da tale confronto è emerso che, il box auto risulta conforme ai grafici allegati all'ultimo titolo edilizio, ovvero alla Variante n. 35/2007 del 23.03.2007, mentre, l'appartamento non risulta conforme al sopra citato titolo in ordine alla diversa distribuzione interna ed alla trasformazione di alcune bucature esterne.

(Cfr. All. "N" – Grafici di rilievo con indicazione delle difformità urbanistico-edilizie)





GRAFICI DI RILIEVO CON DIFFORMITA' EDILIZIE- APPARTAMENTO POSTO AL TERZO PIANO,
SITO IN ORTA DI ATELLA (CE) ALLA VIA DEL BARONE SNC, RIPORTATO AL NCEU AL FOGLIO 6,
P.LLA 5224, SUB 52, EDIFICIO 2, SCALA C, INT. 9 - scala 1:100

Come già esposto sopra, allo stato attuale gli immobili non risultano regolarmente assentiti dal punto di vista edilizio ed urbanistico e, nell'ipotesi in cui venisse ripristinata la legittimità dei titoli rilasciati, occorrerà procedere anche alla regolarizzazione del difformità riscontrate, afferenti la diversa distribuzione interna e la trasformazione di alcune bucature esterne, le quali, a parere della scrivente,



possono ritenersi sanabili mediante la presentazione di una SCIA in Sanatoria.

Di seguito la scrivente riporta, in maniera forfettaria, l'importo riguardante i costi relativi alla presentazione di SCIA in sanatoria.

Ai suddetti costi, oltre le spese tecniche, andranno aggiunte ulteriori spese di oneri e/o costi, se dovuti ed al momento non prevedibili, da corrispondere al Comune di Orta di Atella.

C2	Costo per definizione di SCIA in Sanatoria oneri tecnici (oltre IVA e CNPAIA)	€ 2.500,00
	Sanzione amministrativa e Diritti di segreteria (calcolo forfettario)	€ 1.000,00
	Totale C2	€ 3.500,00

Da quanto emerge dalla documentazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Orta di Atella si evince che, il fabbricato in cui sono collocati gli immobili staggiti, ricade all'interno del vigente P.U.C. in zona "B1" – zona di urbanizzazione recente satura, e che la particella di terreno su cui insiste il fabbricato ed il fabbricato stesso non sono sottoposti ad alcun vincolo.

(Cfr. All. "F" – Documentazione rilasciata dal l'UTC del Comune di Orta di Atella)

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.),

L'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento

di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Al momento del sopralluogo gli immobili pignorati risultavano occupati dalla debitrice eseguita unitamente al proprio nucleo familiare.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale**;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

1. Domande giudiziali;
2. Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
3. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
4. Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
5. Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente

- 1.1 Domande giudiziali: **Nessuna**
- 1.2 Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: **Nessuna**
- 1.3 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge: **Nessuna**
- 1.4 Altri pesi o limitazioni d'uso (ad es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.) anche di natura condominiale: **Nessuna**
- 1.5 Provvedimenti di imposizioni di vincoli storico-artistici o di altro tipo: **Nessuna**

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

1. Iscrizioni:

- 1.1 **Iscrizione del 26.03.2009**, presentata il 03.04.2009 ai nn. 18168/4785, derivante da ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo a favore di Banca Nazionale del Lavoro SPA, con sede in Roma, contro [REDACTED], nata a Napoli il [REDACTED] e gravante sulla piena proprietà dell'appartamento e del box auto siti in Orta di Atella (CE) alla strada provinciale Orta-Marcianise, e riportati al NCEU di detto comune al foglio 6, p.la 5224, sub 52, cat. A/2, vani 5,5 e sub 124, cat C/6, mq 23.

2. Pignoramenti:

- 2.1 **Pignoramento immobiliare registrato il 11.07.2024 ai nn. 27660/22412**, a favore di Banca Nazionale del Lavoro SPA, con sede in Roma, contro [REDACTED] [REDACTED], nata a Napoli il 14.10.1973 e gravante sulla piena proprietà dell'appartamento e del box auto siti in Orta di Atella (CE) alla strada provinciale Orta-Marcianise, e riportati al NCEU di detto comune al foglio 6, p.la 5224, sub 52, cat. A/2, vani 5,5 e sub 124, cat C/6, mq 23

(Cfr. All. "O" – Ispezione ipotecaria)

3. **Difformità urbanistico-edilizie:** al momento della stesura della presente perizia di stima la legittimità urbanistico-edilizia degli immobili staggiti risulta "sospesa"

per avvio di procedimento in autotutela di annullamento dei titoli edilizi rilasciati, emesso dalla P.A., ed il cui procedimento ad oggi non risulta concluso. Ad ogni modo, dal confronto dello stato dei luoghi con l'ultimo titolo edilizio rilasciato, ovvero Variante n. 35/2007 del 23.03.2007, è emerso che l'appartamento non risulta conforme in ordine alla diversa distribuzione interna ed alla trasformazione di alcune bucature esterne.

4. Difformità Catastali: NESSUNA

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Celleole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalla documentazione reperita presso l'UTC del Comune di Orta di Atella, l'immobile in oggetto non ricade su suolo demaniale.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sosponderà le operazioni di stima e deporrà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

A seguito delle ricerche eseguite e dalla documentazione reperita presso l'UTC del Comune di Orta di Atella, gli immobili in oggetto non risultano gravati da censo, livello o uso civico.

(Cfr. All. "F" – Documentazione rilasciata dall'U.T.C. del Comune di Orta di Atella)

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

In risposta al presente quesito, la scrivente ha provveduto a reperire presso all'amministratore p.t. del condominio "Le Palme", nella persona della dott.ssa Manuela Abate, la documentazione attestante la regolarità o meno, dei pagamenti delle spese condominiali ordinarie e straordinarie a carico dell'esecutata.

Dalla documentazione prodotta dall'amministratore si evince che:

- 1- l'importo delle spese ordinarie di gestione ammonta a 522,80€/annuali, pari a 43,57 €/mensili;
- 2- al momento vi sono contenziosi in corso ma, per i quali, non sono stati ancora deliberate spese straordinarie fino a tutto il 20.02.2025;
- 3- vi sono spese condominiali insolute per un ammontare complessivo pari ad € 1.009,09 a tutto il 20.02.2025.

(Cfr. All. "P" –Documentazione prodotta dall'amministratore p.t.)

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS**; **European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precise negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto

procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene. Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

6. nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
7. nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
8. nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
9. nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
10. nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI

Il Valore di Mercato (VM) è l'ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione¹.

Il Valore di Mercato rappresenta un valore di stima che gli Standards valutativi internazionali² e nazionali³ definiscono chiaramente.

¹ IVS 2007, IVS 1, 3.1

² International Valuation Standards (IVS); European Valuation Standards (EVS); Appraisal & Valuation Standards (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS); Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP).

Premesso che, la scelta del metodo valutativo è legata alla disponibilità dei dati, alle circostanze del mercato, alla natura e alle condizioni dell'immobile da valutare, è possibile procedere alla valutazione di un bene applicando i seguenti metodi:

- Metodo reddituale/finanziario (**Income Approach**) che fornisce un'indicazione del valore di mercato convertendo i flussi di cassa futuri in un singolo valore capitale attuale;
- Metodo del confronto di mercato (**Market Comparison Approach**) che si fonda sulla comparazione del bene oggetto di valutazione con altri beni aventi caratteristiche simili;
- Metodo dei costi (**Cost Approach**) che si fonda sul principio economico che un acquirente non pagherà per un bene più del costo necessario per ottenere un bene di pari utilità, attraverso l'acquisto o la costruzione.

L'**Income Approach** comprende i metodi, le tecniche e le procedure per analizzare la capacità di generare benefici monetari di un immobile e la possibilità di convertire questi benefici in valore capitale. In genere, si utilizza l'*Income Approach* quando non si hanno a disposizione sufficienti e/o recenti dati dal mercato delle compravendite per poter utilizzare il *Market Comparison Approach* oppure nella verifica del valore di stima ottenuto con altri procedimenti. Può accadere che in un mercato immobiliare non ci sono immobili simili a quello da stimare oppure, se esistono, non sono stati oggetto di compravendite recenti. In tal caso si ricorre alla simulazione del mercato attraverso il procedimento di stima per capitalizzazione dei redditi. La stima del reddito si svolge nel mercato degli affitti immobiliari, dove si rilevano i contratti di immobili simili al fine di stimare il reddito da capitalizzare. In pratica, l'*Income Approach* può basarsi sulla trasformazione del reddito di un immobile in valore capitale attraverso il saggio di capitalizzazione. Il criterio trova applicazione attraverso uno schema economico-finanziario per il quale si prevedono essenzialmente la serie dei redditi dell'immobile, il saggio di capitalizzazione e la durata. Il reddito degli immobili è dato dall'affitto annuale. Il saggio di capitalizzazione non è una grandezza naturale espressa spontaneamente dal mercato, come il saggio di interesse, bensì è una grandezza derivata dal rapporto tra il fitto e il prezzo di un immobile. Il primo si realizza nel segmento di mercato degli affitti, il secondo nel segmento di mercato delle compravendite. Riveste, quindi, un'importanza particolare la rilevazione dei redditi ed il calcolo del saggio di capitalizzazione.

³ Norma UNI 10839-1:1999, Norma UNI 10839-2:1999; Codice delle valutazioni immobiliari (Tecnoborsa); Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie (ABI); Manuale operativo delle stime immobiliari (Agenzia delle Entrate).

Il **Cost Approach** è un procedimento di stima che mira a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell'edificio eventualmente deprezzato. Il principio di sostituzione afferma che un compratore non è disposto a pagare per un immobile una somma maggiore del costo di costruzione di un immobile sostituto che presenta la stessa utilità funzionale; dunque il compratore è disposto a pagare una somma pari al valore del terreno edificabile e al costo di ricostruzione diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dall'immobile esistente. In base al principio di sostituzione, al costo di riproduzione a nuovo si sottrae il deprezzamento maturato al momento della stima. L'impiego del metodo del costo è suggerito, oltre che nella stima di immobili speciali o complessi (ad esempio aziende agricole o industriali) che hanno quindi un mercato limitato, per gli immobili situati in zone con assenza di mercato, dove non essendoci altre unità immobiliare nelle vicinanze, non è possibile trovare immobili comparabili per poter adottare il metodo del confronto (*Market Comparison Approach*).

Il **Market Comparison Approach (MCA)**, è una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili, che prende come termine di paragone le loro caratteristiche tecnico-economiche (superfici principale e secondarie, stato di manutenzione, impianti tecnologici, ecc.), e si basa dunque sulla rilevazione dei dati immobiliari (prezzi di mercato e caratteristiche degli immobili). Il principio elementare su cui si fonda il procedimento, consiste nella considerazione che il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo di immobili simili, dato per scontato che un compratore non è disposto a pagare per un immobile sostituibile con altri simili un prezzo più alto di quello già determinato nello stesso mercato per un immobile avente le stesse caratteristiche. Il MCA può essere applicato per tutti i tipi di immobili, a condizione che si rilevi un numero sufficiente e veritiero di transazioni recenti, ed è logico dedurre che maggiore è il numero delle transazioni rilevate e migliori saranno le condizioni di svolgimento della stima, come anche sarà più verosimile il risultato. Nella pratica estimativa si considera che tre o quattro rilevazioni di transazioni recenti siano sufficienti per un risultato accettabile. L'applicazione del MCA prevede degli aggiustamenti dei prezzi rilevati (quindi degli immobili usati come comparabili) dovuti alle differenti caratteristiche degli immobili presi a confronto con quello oggetto di stima.

In relazione ai beni in oggetto da stimare, la scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione del valore di mercato dell'immobile applicando il metodo del **Market Comparison Approach**.

STIMA SINTETICA PER METRO QUADRATO

Tale stima è basata sulla ricerca del più probabile prezzo unitario al metro quadrato, ai fini del calcolo del più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare in oggetto. Essa tiene conto sia delle caratteristiche intrinseche dell'immobile stesso (rifiniture, esposizione, stato di conservazione, ecc.) sia di quelle estrinseche (contesto edilizio/urbano, servizi, attrezzature, ecc.) e scaturisce dalla reale variazione tra domanda ed offerta del mercato immobiliare del contesto.

Circa le fonti di informazioni cui ci si è riferiti al fine di dedurre il “range” del valore di mercato unitario dei beni pignorati, si sono prese in considerazione le indicazioni fornite da alcune agenzie immobiliari operanti nel comune di Orta di Atella, nonché da informazioni reperite da siti web specializzati:

- Agenzia Domino Immobiliare , via Clanio, 33 Orta di Atella (CE);
- Agenzia P.F. Studio s.r.l., via Higgins, Orta di Atella (CE);
- Agenzia Del Prete Pasquale, via della Canapa, 16 Orta di Atella (CE);
- Sito web: www.immobiliare.it

Le indagini condotte presso le agenzie immobiliari riferiscono per gli appartamenti simili a quello oggetto di stima, e siti nella stessa area geografica, valori di mercato compresi tra un minimo di **1.200,00 €/mq** ad un massimo di **1.400,00 €/mq**, mentre per i box auto i valori di mercato sono compresi tra un minimo di **600,00 €/mq** ad un massimo di **850,00 €/mq**.

I valori sopra riportati sono stati successivamente comparati ai valori pubblicati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate, riferiti al 1° semestre 2024 per il Comune di Orta di Atella – zona centro urbano, che di seguito si riporta in dettaglio. I valori di mercato, riferiti ad abitazioni di tipo civili, risultano compresi tra un minimo di **870,00 €/mq** ad un massimo di **1.200,00€/mq**, mentre per i box auto non ci sono valori di riferimento.

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2024 - Semestre 1

Ti invitiamo a compilare il questionario di gradimento per aiutarci a migliorare la qualità del servizio che offriamo. Grazie per il tuo contributo. Qui il [link](#)

Provincia: CASERTA

Comune: ORTA DI ATELLA

Fascia/zona: Centrale/CENTRO URBANO

Codice di zona: B6

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)	
		Min	Max		Min	Max
Abitazioni civili	NORMALE	870	1200	L	2,5	3,7
Ville e Villini	NORMALE	900	1250	L	2,7	4

Pertanto, confrontando i valori monetari sopra descritti, considerato lo stato d'uso e manutenzione in cui versano gli immobili, nonché la situazione urbanistico edilizia attuale dei beni, la scrivente ha ritenuto di dover applicare per l'appartamento un valore di mercato pari a **1.150,00 €/mq** e per il box auto un valore di mercato pari a **750,00 €/mq**,

LOTTO UNICO

Tipologia immobile	Valore immobile al mq	Sup. commerc. mq	Valore di mercato
Appartamento posto al terzo piano di un fabbricato condominiale sito in Orta di Atella (CE), alla via Bugnano n. 67	€ 1.150,00	96,99 mq	€ 111.538,50
Box al piano seminterrato di un fabbricato condominiale sito in Orta di Atella (CE), alla via Bugnano n. 67	€ 750,00	20,66 mq	€ 15.495,00
Totale			€ 127,033,50

Da cui vanno detratte le seguenti spese:

C1	Costo per acquisizione certificato A.P.E.	€ 200,00
C2	Spese per definizione pratica edilizio-urbanistica (afferente la sanatoria della diversa distribuzione interna e la trasformazione di alcune bucature esterne)	€ 3.500,00
C3	Spese condominiali insolute	€ 1.009,09
	TOTALE	€ 4.709,09

Per cui si avrà:

$$€ 127.033,50 \text{ (valore di mercato)} - € 4.709,09 \text{ (Spese)} = \mathbf{€ 116.441,91}$$

In considerazione delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita di libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, la scrivente ritiene opportuno applicare una riduzione, rispetto al valore di mercato come sopra determinato, pari al 10%. Per cui si avrà:

$$€ 122.324,41 - 10\% = \mathbf{€ 110.091,97}$$

LOTTO UNICO	
Piena proprietà di un appartamento posto al terzo piano con annesso box auto al piano seminterrato	
Valore dell'immobile pignorato	
[differenza tra valore stimato e spese a sostenersi arrotondato in cifra tonda al migliaio per difetto]	
€ 110.000,00	(centodiecmila,00)

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una quota indivisa, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

L'immobile oggetto di pignoramento non ricade nel caso di quota indivisa, per tanto in riferimento al presente quesito non vi è altro da riferire.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite. In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato. Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

E' stato possibile certificare, presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) che, la sig.ra [REDACTED] ha contratto matrimonio in detto Comune con il sig. [REDACTED], nato a Napoli il [REDACTED], in data **05.09.2000 in regime di comunione dei beni**.

Il succitato atto riporta in annotazione che, con atto del 10.07.2008, rep. 14058, raccolta 7362, in Napoli a rogito del Notaio Concetta Valentino, gli sposi hanno scelto **il regime della separazione dei beni**.

(Cfr. All. "Q" – Estratto di matrimonio)

Altresì, la scrivente ha provveduto a reperire presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Orta di Atella il certificato di residenza storico, dal quale si evince che, la sig.ra [REDACTED] è residente in detto Comune alla via Bugnano n. 67 dal 06.05.2009 a tutt'oggi.

(Cfr. All. "R" – Certificato di residenza storico)

4. CONCLUSIONI

Nella certezza di aver svolto il mandato affidatomi, ringrazio la S.V.I. per la fiducia accordatami e rassegno la presente relazione restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare.

Aversa lì 25.02.2025

L'Esperto
dr. Arch. Barbara Apa